S E N T E N Z A N . 2 0 6 / 2 0 2 6

R E P U B B L I C A I T A L I A N A

I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O

L A C O R T E D E I C O N T I

S E Z I O N E G I U R I S D I Z I O N A L E R E G I O N A L E P E R L A C A M P A N I A

in persona del giudice monocratico Eugenio MUSUMECI ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

riguardo al giudizio pensionistico iscritto nel registro di segreteria con il n° 74912

P R O P O S T O D A

(OMISSIS), nato (omissis) rappresentato e difeso dall'avv. Mariantonietta Calligaro (del foro di Benevento), nonché elettivamente domiciliato a San Giorgio del Sannio (BN) in via Gustavo Bocchini n° 17 presso lo studio del difensore stesso;

C O N T R O

MINISTERO DELLA DIFESA, in persona del ministro *pro tempore*, rappresentato e difeso dal capo del Servizio trattamento economico del Centro nazionale amministrativo dell'Arma dei Carabinieri, nonché elettivamente domiciliato a Chieti presso la sede del predetto ufficio;

E

ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE (INPS), in persona del presidente *pro tempore*, rappresentato e difeso dall'avv. Nicola Di Ronza (iscritto nell'elenco speciale annesso all'albo degli avvocati presso il tribunale di Napoli), nonché elettivamente domiciliato a Napoli in via Alcide De Gasperi n° 55 presso l'Avvocatura regionale INPS.

§ § §

F A T T O

1. Con ricorso depositato presso questa Sezione l'8 gennaio 2026 (omissis),

militare nell'Arma dei Carabinieri, ha evidenziato di esser stato inviato per cinque volte in missioni internazionali, sotto l'egida dell'ONU, tra il 2000 e il 2020. Tuttavia egli ha lamentato che, per quelle missioni, il Ministero della Difesa gli aveva negato l'attribuzione dei benefici combattentistici sanciti dalla legge n° 1746/1962, ai fini del trattamento pensionistico.

Perciò l'odierno ricorrente ha domandato l'attribuzione di tali benefici, cioè della supervalutazione prevista dall'art. 18 del D.P.R. n° 1092/1973.

2. Con comparsa depositata il 27 aprile 2026 si è costituito l'INPS, resistendo alla pretesa attorea.

3. Analoga resistenza vi è stata da parte dell'Arma dei Carabinieri, costituitasi per conto del Ministero della Difesa il 29 aprile 2026.

4. Senza che si fosse costituito il Ministero della Difesa, all'udienza del 14 del mese successivo la causa è stata discussa esclusivamente tra l'odierno ricorrente e l'INPS e trattenuta in decisione; e, alla successiva udienza dell'11 giugno 2026, è stata data lettura del dispositivo riportato in calce alla presente sentenza.

D I R I T T O

5. A detrimento della domanda attorea basti evidenziare che la Corte Costituzionale, con la sentenza n° 240/2016, ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo unico della legge n° 1746/1962: questione che era stata sollevata in riferimento all'art. 3 della Costituzione, nella parte in cui "… l'attività svolta dai militari italiani per conto dell'ONU nelle cosiddette missioni di pace …" risultava considerata non "… equivalente ad una campagna di guerra …".

Orbene tale pronuncia di rigetto non riveste alcuna valenza interpretativa, atteso che il giudice delle leggi si è limitato a considerare che:

- "… l'esame della disciplina entrata in vigore successivamente alla legge

impugnata restituisce un quadro particolarmente articolato, stratificatosi nel corso degli ultimi decenni, nei quali buona parte dei benefici sono stati destinati esclusivamente a soggetti coinvolti a vario titolo nell'ultimo conflitto mondiale", mentre "solo alcuni di tali benefici sono stati successivamente estesi anche ai militari impiegati nelle missioni ONU";

- tale complessiva disciplina "… risulta quindi frutto di scelte discrezionali del legislatore non irragionevoli", anche perché, riguardo alle "… missioni svolte per conto delle Nazioni Unite … le disposizioni … di volta in volta hanno stabilito il trattamento economico ed accessorio unitamente ad altre provvidenze …", considerando "… anche le rilevanti specificità e criticità delle singole missioni";
- un eventuale "… raffronto non andrebbe fatto tenendo conto dei rischi mortali presenti in entrambe le situazioni, ma tra il trattamento complessivo riservato ai militari partecipanti alle missioni svolte per conto dell'ONU e quello destinato ai 'combattenti' …", concretamente però "… non sussiste[ndo] alcuna sperequazione tra la posizione del militare che nell'ambito di un servizio svolto professionalmente decida volontariamente di partecipare a missioni internazionali e che quindi riceva un peculiare trattamento retributivo e stipendiale, comunque migliorativo rispetto a quello normalmente percepito nel corso del rapporto di lavoro, e quella dell'arruolato in seguito a provvedimenti più o meno generali di richiamo alle armi, cui spetterebbe – allo stato della legislazione esistente – oltre alla sola supervalutazione di cui all'art. 18 del d.P.R. n. 1092 del 1973, un compenso giornaliero, il cosiddetto "soldo", poco più che simbolico".

6. Inoltre, posteriormente a tale *dictum* della Corte Costituzionale, con la sentenza n° 21/2018 le Sezioni Riunite di questa Corte hanno enunciato il vincolante

principio di diritto secondo cui "ai militari che hanno prestato servizio per conto dell'ONU in zone di intervento non spettano, ai fini pensionistici, i benefici previsti dalle norme in favore dei combattenti che abbiano partecipato alle campagne di guerra, individuate dalle disposizioni vigenti in materia".

7. Nondimeno le incertezze giurisprudenziali che hanno caratterizzato l'odierno *thema decidendum*, anche posteriormente agli arresti giurisprudenziali testé ricordati, giustificano l'integrale compensazione delle spese di lite tra le parti.

P . Q . M .

la Corte dei conti, Sezione giurisdizionale regionale per la Campania, definitivamente pronunciando in relazione al giudizio n° 74912, proposto da (omissis)contro l'INPS ed il Ministero della Difesa:

1) rigetta la domanda proposta da (omissis);

2) compensa integralmente fra tutte le parti le spese di lite;

3) fissa il termine di sessanta giorni per il deposito della presente sentenza.

Così deciso a Napoli nella camera di consiglio successiva all'udienza del 14 maggio 2026.

IL GIUDICE

(Eugenio Musumeci)

Depositata in segreteria il giorno 26.08.2026

Per il Direttore della Segreteria

Maurizio Lanzilli

Il Funzionario

Dott. Francesco Fiordoro